



**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA  
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI  
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI  
“REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO  
E AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE”  
- Art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. -**

**C.I.G.: 7625892D25**

**Stazione appaltante:** Comune di Capannori  
**Procedura:** Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016  
**Criterio di  
aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs.  
50/2016

## **ART.1 PREMESSE**

Con Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Servizi alla Città n. 1324 del 01/10/2018 questa Amministrazione ha determinato di affidare il seguente servizio attinente all'architettura e all'ingegneria: **Direzione lavori, misura e contabilità** inerenti ai lavori di **“Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale”**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione: Capannori (provincia di Lucca) [codice NUTS. 046007]

CIG: 7625892D25 - CUP: G57H17000730004

Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Vinicio Marchetti

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: <https://start.toscana.it>

## **ART. 2 - ENTE APPALTANTE**

Ente: Comune di Capannori – SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' – Ufficio Edilizia Pubblica

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 55012 Capannori

Tel: 0583 428289

Fax: 0583-428209

e-mail: [v.marchetti@comune.capannori.lu.it](mailto:v.marchetti@comune.capannori.lu.it)

Pec: [pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it](mailto:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it)

## **ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1 Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati progettuali;
- Disciplinare dell'incarico;
- DGUE
- Modelli di gara (Modello A.2.0., Modello A.2.2., Modello A.2.3., Modello A.2.6.).

La documentazione di gara, eccetto gli elaborati progettuali che saranno consegnati in sede di sopralluogo obbligatorio, come previsto dall'art. 11 del presente disciplinare, è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.capannori.lu.it> e sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>

### 3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il 20/10/2018.

### 3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata `noreply@start.toscana.it` per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

### 3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione da parte dell'Operatore Economico, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## ART. 4 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

### 4.1 Oggetto, luogo di prestazione e valore dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di intervento unico che interessa la piazza Aldo Moro antistante il Municipio oltre a piccolo ampliamento del Municipio stesso.

*Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto*

<i>Descrizione delle prestazioni</i>	<i>CPV</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>Importo a base di gara</i>
Direzione lavori, contabilità, liquidazione	<u>71352140-3</u>	<i>P</i>	€ 75.767,70

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in aggiunta all'importo a base di gara, è pari a **€ 1.000,00** al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e **non è soggetto a ribasso**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, **il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 92.121,24** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. *Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2*].

*Tabella n. 2 –Categorie e tariffe*

#### Incarico di Direzione lavori, contabilità e liquidazione

<b>Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)</b>	<b>Classi e categorie l. 143/49</b>	<b>Grado complessità</b>	<b>Importo opere</b>	<b>Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri 5 %</b>
EDILIZIA E.19	I d)	1,2	€ 1.252.130	QcI.01.02.06.09	€ 50.476,91	€ 2.523,85
EDILIZIA E.16	I d)	1,2	€ 454.590	QcI.01.02.06.09	€ 21.682,80	€ 1.084,14
<b>Somma</b>					€ 72.159,71	€ 3.607,99
<b>Totale parcella comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 75.767,70</b>	

L'appalto è finanziato con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 bis del Codice.

## **4.2 Durata dell'appalto e opzioni**

### **4.2.2 Durata**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine previsto per la realizzazione dei lavori oggetto dei servizi in affidamento (direzione e coordinamento della sicurezza in esecuzione), per i quali il tempo contrattuale di ultimazione è indicato negli elaborati progettuali in 270 giorni naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### **4.2.3 Opzioni**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di procedure inerenti le modifiche al contratto d'appalto dei lavori di "Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale", sia per quanto attiene i lavori supplementari di cui all'art. 106 c. 1 lett. b) del Codice, sia per quanto attiene le perizie di variante in corso d'opera di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) del Codice.

## **ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel

prosiegua, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 6 REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## **ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, qualora partecipi in forma di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dovrà specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

#### **A) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**B)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### **Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:**

**C) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**7.2.1 Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare per un importo pari a **Euro 100.000,00** e pertanto non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 1.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**7.3.1 Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** - da intendersi come servizi ultimati - **eseguiti dal concorrente negli ultimi dieci** anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a **1,8** volte l'importo stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella citata tabella.

**7.3.2 Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura** - da intendersi come servizi ultimati – **eseguiti dal concorrente negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori:

- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella;
- analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.

Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a **0,5** volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, classi e importi minimi dei lavori



<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>Classe e categoria ex l. 143/49</i>	<i>Valore dell'opera per classe e categoria</i>	<i>Importo minimo richiesto per il requisito di cui al punto 7.3.1</i>	<i>Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui al punto 7.3.2</i>
<b>EDILIZIA E.19</b> Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	I d)	€ 1.252.130	€ 2.253.834	€ 626.065
<b>EDILIZIA E.16</b> Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.	I d)	€ 454.590	€ 818.262	€ 227.295

**Per le categorie suddette** (Edilizia) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

I requisiti di capacità tecnica e professionale **devono essere posseduti dal concorrente**, sia esso singolo o associato o raggruppamento come descritto dal presente Disciplinare di gara.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. B)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3.1** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3.2** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. A)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. B)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **ART. 8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **ART. 9. SUBAPPALTO**

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a

base di gara compresi oneri per la sicurezza, e precisamente di importo pari ad € 1.535,35 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:
  - ➔ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - ➔ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - ➔ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - ➔ contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
  - ➔ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
  - ➔ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da::

1. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
2. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **ART. 11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso la piazza ed il Palazzo Comunale interessati dai lavori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice,

soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario 9-13, presso il Settore Servizi alla Città, segreteria tecnico-amministrativa; il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà apporre la propria firma sull'apposito registro a titolo di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, che saranno consegnati su CD, consegnando i documenti che attestano la sua identità e/o la delega ricevuta; la mancata presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di **esclusione** dalla gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatarario/capofila.
- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
- In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non è causa di esclusione, essendo stato istituito presso l'ufficio competente il registro delle prese visioni.

## **ART. 12- MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

### **ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 27/10/2018**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) e A.6).
- B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B).
- C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, è prevista la marca da bollo da € 16,00 sull'offerta economica. A tal proposito, si precisa che sarà obbligo dell'operatore economico indicare il codice identificativo della stessa al relativo punto del Modello A.2.3, secondo il successivo punto A.3).

#### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.** A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto A.1 del presente disciplinare di gara, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.



OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.

A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda integrativa RTI" (Modello

A.2.6) La stessa dovrà essere firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.

## STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI

Nel caso di partecipazione di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere prodotta, all'interno dello spazio predefinito del sistema START:

- scansione dell'atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", la DICHIARAZIONE ART. 80 comma 1 e comma 5, lettere f-bis) e f-ter) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE,

disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A.2.0** – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter).

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione — tutte le sezioni,
- alla parte IV, compilare solo  $\alpha$ : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE, atteso l'obbligo di compilazione del Modello A.2.3.
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A 2.0 – Dichiarazione art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art.46 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute

#### AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito modello A 2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO ex art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Per le aggregazioni di rete**

- **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. Tali documenti dovranno essere inseriti nell'apposito spazio dedicato di START.
- **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto):**
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. Tali documenti dovranno essere inseriti nell'apposito spazio dedicato di START.
- **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):
  - **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; Tali documenti dovranno essere inseriti nell'apposito spazio dedicato di START.
  - **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Tali documenti dovranno essere inseriti nell'apposito spazio dedicato di START.

### A.3) DICHIARAZIONE SECONDO L'ALLEGATO FORM ON LINE MODELLO A.2.3- SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE ED ALTRE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni, firmate digitalmente da Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, dovranno essere rese tramite il Modello A.2.3 – “Scheda di rilevazione del possesso dei criteri di selezione ed altre dichiarazioni”, scaricabile dalla piattaforma START, ed inserite nell'apposito spazio riservato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE tale scheda dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L'inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Tale modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato,

nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato *oppure* da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;

- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell'art.46 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute

Si fa presente che in tale modello dovrà essere riportato, al relativo punto, il codice identificativo della marca da bollo per l'offerta economica, secondo la normativa vigente.

A.4) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di Euro 1.535,35 (diconsi euro millecinquecentotrentacinque/35), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro 1 55012 Capannori (Lu).

A.4.1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Capannori (Lu) IBAN IT33-V-05034-24723-000000000191 con causale la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta APPALTO DEL SERVIZIO DI: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO E AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE"

Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura " Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta APPALTO DEL SERVIZIO DI: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO E AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE"

Si precisa che il deposito è infruttifero.

*Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.*

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.4.2) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa

bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta APPALTO DEL SERVIZIO DI: DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO E AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE”

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

A.4.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

A.4.3) L’importo della garanzia provvisoria è ridotto:

- a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
- c) per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo,

corredata da dichiarazione di conformità all'originale, da inserire nell'apposito spazio di START:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra (o l'attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa verticale, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.5) L'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2) (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto A.4.2).
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto

A.4.1) (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## **B – OFFERTA TECNICA**

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

a) Con riferimento al criterio «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicato al punto 15.1 lett. A:

Descrizione di massimo n. **3 servizi** svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La documentazione presentata dai concorrenti dovrà essere costituita da un numero di schede pari a **due in formato A3 per ognuno dei servizi** in questione.

Si riterrà più adeguata quell'offerta che consentirà (in funzione dei criteri indicati al punto 15.1 lett. A) di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, anche riguardo alla complessità dell'intervento.

b) Con riferimento al criterio «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicato al punto 15.1 lett. B:

Relazione tecnica costituita da un numero massimo di **sei cartelle formato A4** illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo e funzionale.

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, convincente e più esaustivo:

- le modalità di esecuzione del servizio durante le varie fasi di realizzazione delle opere progettate, in relazione alla organizzazione della Direzione dei Lavori, alla presenza in cantiere, alle attività di controllo delle lavorazioni, alla conoscenza del progetto approvato;



- le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio in appalto, con l'indicazione delle posizioni di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

## C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è generata direttamente da START ed è espressa in **ribasso percentuale** sull'importo posto a base di gara (pari a € 75.767,70), con due cifre decimali.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con le modalità previste dall'art. 97 comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

In presenza di punteggi totali uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.

## **ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il **mancato possesso dei prescritti requisiti** di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

*In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.*

## **ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>75</b>
Offerta economica	<b>25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **15.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

### Tablelle dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

<b>A</b> PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento					
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
	Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi	30	A1	Grado di analogia con l'intervento oggetto delle prestazione	15
			A2	Leggibilità e completezza della rappresentazione	5
			A3	Qualità dei contenuti tecnologici	5
<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>25</b>

<b>B</b> CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico					
	<i>critério</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	45	B1	Modalità di esecuzione del servizio	30
			B2	Organigramma gruppo di lavoro, qualifiche dei tecnici, consistenza e qualità risorse umane e strumentali	12
			B3	Modalità di interazione con la committenza	8
<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>50</b>

#### 15.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60 ; discreto = da 0,21 a 0,40 sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **40** punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### 15.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

##### Formula "bilineare"

Il prezzo sarà valutato singolarmente mediante interpolazione variabile tra il coefficiente pari a uno ed il coefficiente pari a zero (assegnato al ribasso pari a zero), secondo le modalità di seguito riportate

(grafo con andamento bilineare):

- 1) Il valore medio delle offerte pervenute costituisce il valore di soglia; al valore di soglia sarà assegnato un valore del coefficiente pari a 0,85 (zerovirgolaottantacinque);
- 2) Alle offerte che presentano un ribasso compreso tra zero ed il valore come definito al punto precedente, sarà assegnato un coefficiente variabile tra zero e 0,85 (zerovirgolaottantacinque) mediante variazione lineare;
- 3) Alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello del valore di soglia sarà assegnato un coefficiente variabile tra 0,85 (zerovirgolaottantacinque) e 1 (uno) mediante variazione lineare; il valore di 1 (uno) sarà assegnato alla offerta che presenta il maggiore ribasso.

#### 15.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:  $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

### ART. 16 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

#### Art. 16.1 PRIMA SEDUTA APERTA AL PUBBLICO

La prima seduta aperta al pubblico avrà luogo il giorno 29/10/2018, alle ore 10 presso il Servizio Programmazione Finanza, Tributi e Contratti- Ufficio Contratti, Gare, Affari legali, Assicurazioni e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma START entro tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma START entro tre giorni prima della data fissata.

Il RUP con l'ausilio di due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata tramite la piattaforma START,

verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare, oltre ad attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Di tale/i seduta/e sarà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte. Il RUP procede altresì ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **ART. 16.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Effettuata la prima fase di verifica della documentazione amministrativa e di adozione del provvedimento di ammissione/esclusione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice, in seduta aperta al pubblico ed in presenza del RUP, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione **non procederà alla apertura dell'offerta economica** dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta aperta al pubblico, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta aperta al pubblico successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta aperta al pubblico, redige la graduatoria, il relativo verbale delle operazioni svolte e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Tale proposta è soggetta ad approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta aperta al pubblico dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto stabilito all'art. 17 del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al **RUP le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **ART. 18 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **18.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;

- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:
- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto C all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo A.4.2 del punto A.4):
- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del periodo A.4.2.1) del punto A.4) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

**Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.**

**b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.**

## **18.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica**

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B:**

- manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
- contenga elementi da cui si evince l'offerta economica;
- non raggiunga il punteggio minimo previsto o non rispetti anche uno solo dei requisiti di cui al presente disciplinare;
- Siano state inserite nell'area riservata alla documentazione amministrativa o economica;



- non risultino firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di RTI costituenda non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del RTI;

### **18.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C**

#### **Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C:**

- manchi;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo del servizio;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

**Sono escluse altresì** offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

### **ART. 19 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

#### **Modalità di pubblicazione del Disciplinare:**

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici

Sito internet SITAT Regione Toscana

Profilo del committente (Comune di Capannori)

Sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A.**

**Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

### **ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 20 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136; si ricorda, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca,

azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta che, in caso di fideiussione assicurativa, le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative.

## **ART.22 - DIRITTO DI ACCESSO**

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., gli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. ed il D.P.R. n.184/2006, nonché il D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso.

Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione “*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*”.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Gare, Contratti e Affari Legali (orario di

apertura dell'Ufficio al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30), previo preventivo appuntamento contattando la Segreteria di questo ufficio al n. 0583/428707 o per e.mail all'indirizzo [gare@comune.capannori.lu.it](mailto:gare@comune.capannori.lu.it).

#### **ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 24 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito [www.comune.capannori.lu.it](http://www.comune.capannori.lu.it) – sezione "Tutela dei dati personali".

#### **ART. 25 – NORME DI CHIUSURA**

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e alla legislazione vigente in materia di appalti oltre che a quelle afferenti l'oggetto della presente procedura di gara, in quanto compatibili, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

Il concorrente partecipando alla presente procedura dichiara di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le date delle sedute e qualsiasi altra comunicazione inerente la procedura saranno comunicate/  
modificate entro tre gg precedenti le sedute.

Il Responsabile Unico di Procedimento

Ing. Vinicio Marchetti